

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 121

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni sanzionatorie
in applicazione del regolamento CEE n. 4045/89, relativo al sistema
di finanziamento FEOGA - sezione garanzia

(Parere ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 2000, n. 422)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 2 luglio 2002)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 4045/89 relativo ai finanziamenti FEOGA- sezione garanzia

RELAZIONE

L'unito schema di decreto legislativo viene adottato in forza della delega di cui all'art. 4 della legge 29 dicembre 2000, n.422 (legge comunitaria 2000) ed è finalizzato a creare le condizioni per rendere possibile, in tempi ravvicinati, la realizzazione di un sistema nazionale conforme, per i profili sanzionatori, alla regolamentazione comunitaria nel settore dei finanziamenti Feoga - sezione garanzia, di cui al regolamento (CEE) n.4045/89 che attualmente non risulta presidiato da specifiche sanzioni.

Il provvedimento in esame interviene a sanare la lacuna normativa esistente nei confronti del citato regolamento CEE riguardante i controlli delle operazioni che rientrano nel sistema del finanziamento del Fondo europeo, laddove all'art.6, paragrafo 2, prevede la predisposizione da parte degli Stati membri di misure appropriate per sanzionare le persone fisiche o giuridiche che non rispettano gli obblighi previsti nel regolamento medesimo, nei casi di mancata messa a disposizione della documentazione giustificativa.

A tale riguardo si evidenzia che tramite la apposita delega si intende intervenire su di una specifica materia regolamentata a livello comunitario, nel cui ambito eventuali violazioni di obblighi e adempimenti sono risultate finora di difficile sanzionabilità, in base ai principi generali, nonchè facilmente eludibili in sede giudiziaria, attesa la genericità dei precetti nazionali.

Lo schema di decreto, in particolare, prevede all'articolo 1 la modifica integrativa dell'art.3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, concernente le sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo, nel senso di comminare una sanzione amministrativa pecuniaria, pari all'importo elargito, nei confronti dei beneficiari che rifiutano di esibire ai funzionari incaricati del controllo la documentazione relativa alla attività oggetto dell'erogazione degli aiuti; inoltre sono indicate le procedure per diffidare i beneficiari stessi o i loro legali rappresentanti nonchè le sanzioni nei confronti dei terzi interessati ai controlli incrociati previsti dalla normativa comunitaria di riferimento, sempre previo ricorso alla procedura di diffida.

Per quanto concerne l'articolo 2, vengono delineate le competenze ad irrogare le sanzioni stesse, prevedendo il rimando alle procedure della legge 898/86, negli ambiti di rispettiva competenza delle Amministrazioni dell'agricoltura e delle finanze, tenuto conto che

si tratta di un sistema di controllo svolto a livello nazionale con l'ausilio delle strutture territoriali della guardia di finanza e del corpo forestale dello Stato .

Viene, inoltre, prevista all'art.3 l'attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale ai funzionari ministeriali incaricati dei controlli in esame , con i conseguenti poteri demandati ai sensi di legge, anche al fine di allineare le qualifiche della struttura ministeriale a quelle della guardia di finanza e del corpo forestale, parimenti impegnati nello specifico settore .

Sul testo dovranno essere acquisiti i prescritti pareri delle Commissioni parlamentari e il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra Stato e regioni.

Non si dà luogo alla predisposizione della relazione- tecnica in quanto dal decreto legislativo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

Aspetti tecnico-normativi

L'unito schema di decreto legislativo è stato predisposto sulla base della delega recata dall'articolo 4 della legge 29 dicembre 2000, n. 422 (legge comunitaria 2000).

L'intervento con norme di rango primario si rende necessario in quanto il provvedimento reca disposizioni sanzionatorie in relazione al regolamento comunitario n. 4045/89 nel settore FEOGA- sezione garanzia .

Allo stato attuale la materia è disciplinata dal citato regolamento comunitario 4045/89, che non risulta presidiato da specifiche misure sanzionatorie ma solo da disposizioni generali, relative a violazione degli obblighi a carico di beneficiari di interventi pubblici. Si rende pertanto necessario, a fronte della fonte comunitaria, intervenire anche a livello nazionale per quanto attiene ai profili sanzionatori.

Nello stabilire tali profili, che necessariamente devono valere a livello nazionale, si sono comunque salvaguardate eventuali competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale con il rimando alle procedure previste dalla legge 898/86, che richiamano le competenze regionali e le relative funzioni amministrative.

Il provvedimento non incide su materie oggetto di delegificazione.

Elementi di drafting e linguaggio normativo. Il provvedimento non presenta nuove definizioni normative; i riferimenti normativi riguardano per lo più il regolamento comunitario n. 4045/89 e sono effettuati in modo puntuale ed inequivoco.

Ulteriori elementi. Non vi sono giudizi di costituzionalità o questioni aperte che incidano sull'oggetto del provvedimento.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Ambito dell'intervento. Le disposizioni sanzionatorie recate dal provvedimento hanno come destinatari gli operatori del settore ; in primo luogo, i destinatari risultano le imprese beneficiarie di misure comunitarie relative al sistema di finanziamento del FEOGA , sezione garanzia , anche in persona dei loro legali rappresentanti nel caso si tratti di soggetti giuridici, nonché eventuali soggetti terzi interessati ai controlli incrociati previsti dalla normativa comunitaria

Esigenze sociali, economiche e giuridiche; obiettivi perseguiti; presupposti; aree di criticità; opzioni alternative. La relazione già illustra diffusamente i motivi per cui si rende necessario il provvedimento, che è volto a consentire un adeguato coordinamento fra norme comunitarie e ordinamento nazionale .

L'area di criticità è rappresentata, in qualche misura, proprio dalla adeguatezza delle sanzioni previste, che comunque appaiono in linea con altre analoghe misure derivate da regolamenti comunitari e dovrebbero consentire l'attuazione di un sistema rispondente al dettato europeo .

Non sembra vi possano essere altre opzioni oltre quella del decreto legislativo, adottato in base alla delega recata dall'art. 4 della legge comunitaria 2000.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il Regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio del 21 dicembre 1989 e successive integrazioni relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, e che abroga la direttiva 77/435/CEE ed in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, laddove si prevede l'obbligo degli Stati membri di adottare misure appropriate per sanzionare le persone fisiche o giuridiche che non rispettano gli obblighi previsti nel regolamento medesimo;

Visto il D.P.R. 8 giugno 1982, n.447, con il quale si è data attuazione della direttiva 77/435/CEE relativa ai controlli, da parte degli Stati membri delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia (F.E.O.G.A.);

Vista la legge 23 dicembre 1986, n.898, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n.701, concernente "misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio d'oliva. Sanzioni amministrative e penali, in materia di aiuti, comunitari al settore agricolo" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'articolo 4, comma 1, della legge 29 dicembre 2000 n. 422 (legge comunitaria 2000), che conferisce delega al Governo di emanare, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per violazioni di regolamenti comunitari vigenti alla data 30 giugno 2000 per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Udito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro delle politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali ed il Ministero dell'economia e delle finanze;

EMANA

Il seguente decreto legislativo:

ART.1

1. All'articolo 3 del decreto - legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-bis. Salve le norme penali vigenti, le imprese beneficiarie del sistema di finanziamento previsto a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia, che nel corso degli accessi eseguiti dai funzionari incaricati dei controlli previsti dal Regolamento (CEE) n. 4045/89, rifiutano di esibire o dichiarano di non possedere o comunque sottraggono all'ispezione e alla verifica la documentazione di cui all'articolo 4 del Regolamento (CEE) n. 4045/89, sono tenute al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo elargito.

1-ter. I funzionari incaricati del controllo diffidano l'impresa beneficiaria e comunque il legale rappresentante se trattasi di soggetto giuridico a fornire la documentazione giustificativa di cui al comma 1-bis che ritengono necessaria per il controllo, dando un termine non inferiore a quindici giorni.

1-quater. Qualora vengano effettuati, ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (CEE) n. 4045/89, controlli incrociati presso terzi, che rifiutino di ottemperare all'obbligo di fornire la documentazione di cui all'articolo 5 del Regolamento (CEE) n. 4045/89, è comminata nei loro confronti, previa diffida di cui al comma 1 - ter, una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.500 euro".

18.4 °

ART 2

Fino all'individuazione dell'organo competente da parte delle singole Regioni e Province autonome, le sanzioni di cui all'articolo 1 vengono irrogate dal Ministero delle politiche agricole e forestali per quanto riguarda gli interventi di mercato e dalla Agenzia delle Dogane per quanto concerne le restituzioni alle esportazioni, secondo le modalità previste dagli articoli 3 e 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

960QA

ART.3

1. I funzionari che effettuano i controlli di cui al Regolamento (CEE) n. 4045/89 hanno la qualifica di pubblici ufficiali, ai sensi dell'art. 357 del Codice penale.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

CONFERENZA STATO-REGIONI
Seduta del 20 giugno 2002

Oggetto: Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n.4045/89 relativo ai finanziamenti FEOGA-sezione garanzia.

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**

VISTO il Regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio del 21 dicembre 1989 e successive integrazioni relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, e che abroga la direttiva 77/435/CEE ed in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, laddove si prevede l'obbligo degli Stati membri di adottare misure appropriate per sanzionare le persone fisiche o giuridiche che non rispettano gli obblighi previsti nel regolamento medesimo;

VISTA la legge 23 dicembre 1986, n. 898, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n.701, concernente misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio d'oliva. Sanzioni amministrative e penali, in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'articolo 4, comma 1, della legge 29 dicembre 2000 n. 422 (legge comunitaria 2000), che conferisce delega al Governo di emanare, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore delle legge medesima, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per violazioni di regolamenti comunitari vigenti alla data 30 giugno 2000 per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative;

VISTO l'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 che dispone che questa Conferenza sia obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi di disegni di legge e di decreti legislativi o di regolamenti del Governo nelle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome;

VISTO lo schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n.4045/89, relativo ai finanziamenti FEOGA - sezione garanzia, trasmesso alla Segreteria di questa Conferenza dal Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota del 22 aprile 2002;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

TENUTO CONTO che nel corso della seduta del 13 giugno 2002 del Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura, gli Assessori regionali hanno espresso avviso favorevole sul provvedimento in esame;

CONSIDERATO che nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno espresso avviso favorevole sullo schema di decreto in oggetto;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 4045/89 relativo ai finanziamenti FEOGA-sezione garanzia, trasmesso dal Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota prot. n.5.1.48/2079 del 22 aprile 2002.

IL SEGRETARIO
Dott. Riccardo Carpino

ric - l. cy -



IL PRESIDENTE
Sen. Prof. Enrico La Loggia

Enrico La Loggia

10